

Rapporto annuale 2016

DISCRIMINAZIONE

LA PROTEZIONE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE IN SVIZZERA DENOTA LACUNE

Uno studio del CSDU verifica l'efficacia delle disposizioni legali per la protezione contro le disparità di trattamento.

In Svizzera, le disparità di trattamento basate sul genere, sull'orientamento sessuale, sul colore della pelle, sull'origine o su una disabilità sono all'ordine del giorno. Episodi come il rifiuto di affittare un appartamento a una persona per motivi razzisti, l'impossibilità per un uomo in sedia a rotelle di accedere a un cinema perché l'edificio non è stato adeguato alle esigenze dei disabili, o ancora l'allontanamento da un bar di due lesbiche ree di essersi scambiate un bacio ne sono la dimostrazione. I divieti di discriminazione sono strumenti fondamentali per la protezione dei diritti umani e devono garantire a tutte le persone in uguale misura i diritti che spettano loro.

Nel suo studio «Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen», il CSDU ha illustrato la protezione offerta dalla Svizzera contro le disparità di trattamento illecite e ne ha valutato l'efficacia. Concretamente, ha esaminato se il disciplinamento esistente protegge effettivamente le persone interessate da discriminazioni. Per misurare l'efficacia delle leggi in questione, ha per la prima volta intervistato su questo tema tutte le istanze giudiziarie rilevanti a livello nazionale. Nello studio sono confluite anche interviste personali e inchieste online.

La protezione legale e la sua efficacia nella vita di tutti i giorni

In Svizzera, la protezione contro la discriminazione trova una base giuridica dettagliata nell'articolo 8 capoversi 2–4 della Costituzione federale, cui si aggiungono la legge sulla parità dei sessi (LPar), la legge sui disabili (LDis), nonché varie disposizioni del codice civile e del codice delle obbligazioni (segnatamente sulla tutela della personalità) e altre prescrizioni sulla protezione contro la discriminazione. Ciò consente a una donna che, unicamente a causa del proprio genere, percepisce un salario nettamente inferiore rispetto a quello di un collega con pari qualifiche di opporsi a questo stato di cose appellandosi alla legge sulla parità dei sessi. Oppure, a una persona in sedia a rotelle di esigere l'accesso agli edifici e ai mezzi di trasporto pubblici in virtù della legge sui disabili.

È tuttavia lecito chiedersi in quale misura tali regole vengano applicate nella vita di tutti i giorni e possano essere imposte per vie legali dato che, come mostra la realtà dei fatti, le vittime di discriminazioni sono restie a portare dinanzi a un tribunale le violazioni dei propri diritti. I motivi di questo atteggiamento sono diversi e spaziano dal timore di svantaggi personali come la perdita del posto di lavoro agli elevati rischi di un processo dovuti alle difficoltà dell'onere della prova e ai relativi costi, passando per il rapporto sbilanciato tra le fatiche di un procedimento giudiziario e le sanzioni spesso lievi comminate ai responsabili. Di conseguenza, sono pochi i casi noti di non assunzione o di licenziamento discriminatorio basato sul genere, sulla razza o sull'età. Per quanto è dato a sapere, non esiste assolutamente alcuna prassi giudiziaria per la discriminazione di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o intersessuali (LGBTI). Nel complesso, le lacune maggiori si osservano nella protezione contro la discriminazione nei rapporti giuridici tra privati, mentre la protezione contro la discriminazione a opera dello Stato è comparativamente ben sviluppata.

I servizi di assistenza e consulenza possono aiutare le persone svantaggiate a eliminare gli ostacoli che incontrano. Istituzioni di questo tipo, tuttavia, esistono unicamente per le persone interessate da discriminazioni razziali, di genere o basate su una disabilità, e spesso dispongono di risorse insufficienti, mentre per le persone LGBTI mancano servizi statali o sostenuti dallo Stato. Parallelamente, le soluzioni alternative per la composizione di conflitti offrono numerosi vantaggi rispetto ai tribunali tradizionali: per esempio, spesso le procedure semplici e gratuite di conciliazione civile previste dal diritto del lavoro e di locazione consentono una riparazione del danno più celere e meno onerosa rispetto a un regolare procedimento giudiziario e si pongono come obiettivo la composizione amichevole dei conflitti.

Lacune nella norma penale contro il razzismo

Non da ultimo, lo studio giunge alla conclusione che anche la norma penale contro il razzismo (art. 261bis Codice penale) non offre una protezione sufficiente contro le discriminazioni. Per esempio, la denigrazione o la propaganda xenofoba non è passibile di sanzioni, tra l'altro, quando prende di mira la nazionalità o lo status di straniero (p.es. richiedente l'asilo o rifugiato) di una persona. Per questo motivo, il Tribunale federale ha deciso che gli insulti «straniero di merda» o «sporco asilante» proferiti pubblicamente non violano la norma penale contro il razzismo.

Visti i risultati dello studio, quello sull'efficacia della protezione contro la discriminazione in Svizzera è un bilancio in chiaroscuro. Per migliorare la situazione, il CSDU raccomanda segnatamente di introdurre a livello di legge alleggerimenti dell'onere della prova per tutte le discriminazioni e di rafforzare le possibilità sanzionatorie. Inoltre, è necessario potenziare e promuovere la composizione extragiudiziale delle controversie, la sensibilizzazione di tutte le persone coinvolte sulla problematica della discriminazione nonché lo stanziamento di risorse sufficienti per i servizi di assistenza e consulenza.

Dal postulato Naef allo studio sulla discriminazione

Nel 2013, il CSDU era stato incaricato dall'Amministrazione federale di elaborare le basi per rispondere al postulato Naef 12.3543 «Rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione». Il 25 maggio 2016, sulla scorta dello studio del CSDU e in adempimento di tale postulato, il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto in cui ha preso posizione sulle raccomandazioni del Centro e stabilito che, per quanto riguarda la protezione contro la discriminazione, il bisogno di interventi è minimo. In particolare, ritiene che sia un compito permanente sensibilizzare le persone coinvolte sulle possibilità di protezione e di consulenza. Inoltre, si dice disposto a vagliare il rilevamento sistematico dei dati sulla discriminazione di genere e nei confronti delle persone LGBTI, e a rafforzare la protezione generalmente offerta a queste ultime.